



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 32 del 29/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, PORTICO DI ROMAGNA E SAN BENEDETTO, ROCCA SAN CASCIANO, TREDIZIO, SANTA SOFIA EL'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVese-UNIONE MONTANA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (ART. 37, D.LGS. 50/2016 - DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A). APPROVAZIONE

L'anno **(2020)** addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	LONZARDI LORENZO	S
BATANI LORENA	N	MANCINI STEFANO	S
BERNARDI ALBERTO	S	MONTI ENRICO	S
BIGUZZI KESCHIA	S	RAGGI GIACOMO	N
BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA	S	RICCI CATERINA	N
BRAVETTI PAOLO	S	RINALDINI ELISA	S
EVANGELISTI ANGELO	S	TAMPIERI MIRNA	S
FABBRI ANDREA	S	TURRONI EMANUELE	S
LIVERANI PAOLO	S		

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la DOTT PISACANE ALFONSO

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MONTI ENRICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA, MANCINI STEFANO, TAMPIERI MIRNA.**

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: **BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

Nel corso della discussione del punto 3 entra il Consigliere Batani Lorena ed i presenti sono 14 + 1 = 15

I consiglieri Rinaldini Elisa, Bravetti Paolo e Batani Lorena sono collegati in videoconferenza.

I dibattiti relativi al presente punto sono contenuti nella delibera n. 30 della seduta 29.06.2020.

CONVENZIONE FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE E I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIA-NO, SANTA SOFIA, TREDOZIO, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE delle attività relative alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (art.37, D.lgs. 50/2016 – decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett.a) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l'Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio dell'Unione Montana Acquacheta n.6 in data 06/02/2013 di approvazione della convenzione per la costituzione dell'ufficio Centrale di Committenza ai sensi dell'art.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006 tra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio, ora sub Ambito "Acquacheta Romagna – Toscana";
- delibera di Consiglio della Comunità Montana Forlivese n. 8 in data 02/04/2013 di approvazione della convenzione per la costituzione dell'Ufficio Centrale di Committenza ai sensi dell'art.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006 tra i comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, ora sub Ambito "Alto Bidente e Rabbi" – allargato;
- delibera di Consiglio dell'Unione n. 17 del 26.04.2016 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione quadro nonché l'inclusione del Comune di Forlì nella costituzione della CUC dell'Unione;
- delibera di Consiglio del Comune n. 19 del 28/04/2016 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione quadro suindicato;

VISTI:

- la convenzione Rep.110 del 6/3/2013 "Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza" sub Ambito Acquacheta Romagna-Toscana costituita in virtù della norma sopra richiamata;

- la convenzione Rep.1362 del 30/04/2013 “Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza” costituita in virtù della norma sopra richiamata tra i sei Comuni già aderenti alla disciolta CMAF;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 44 del 26.9.2014 avente ad oggetto: “Convenzioni per la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei sub ambiti “Alto Bidente e Rabbi – allargato” e “Acquacheta Romagna – Toscana “ – modifiche all’art. 13 – Approvazione”;
- la delibera di Consiglio n. 42 in data 19.11.2013 con la quale la disciolta CMAF ha provveduto ad accettare l’adesione alla CUC dell’Azienda Servizi alla Persona “San Vincenzo de Paoli” di Santa Sofia (FC) alla Centrale di Committenza;
- la delibera di Consiglio n. 61 in data 26.11.2015 con la quale l’Unione ha provveduto ad accettare l’adesione alla CUC del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e del Comune di Bertinoro;
- la delibera di Consiglio n. 5 in data 23.2.2016 con la quale l’Unione ha provveduto ad accettare l’adesione alla CUC del Comune di Forlimpopoli;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 17 del 26.04.2016 con la quale si è provveduto ad approvare la convenzione quadro fra tutti e 15 i Comuni aderenti all’Unione di Comuni;
- la convenzione Rep. n. 117 del 30/04/2016 “Convenzione quadro per la costituzione della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione di Comuni della Romagna forlivese”, sottoscritta da tutti i Comuni come sopra indicato;

VISTI:

- l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall’art. 23-ter del d.l. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014 come modificato dall’art.1 c.501 lett. b) della legge n.208 del 28/12/2015, introduceva l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di affidare ad unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

-l’art.37 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 conferma sostanzialmente tale obbligo stabilendo, nel caso di Comune non capoluogo di provincia, di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) nell’ambito delle Unioni dei Comuni costituiti e qualificati come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

- l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l’art. 15, comma1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che fra le altre cose che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;

CONSIDERATO che gli obiettivi che si perseguono sono:

- consolidare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- promuovere procedure per l'affidamento congiunto di servizi e forniture per conto dei Comuni associati allo scopo di ottenere, mediante una gestione unitaria e omogenea, risparmi di spesa;
- perseguire la semplificazione, anche attraverso la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti;

CONSIDERATO necessario alla luce della convenzione rep n. 117/2016 approvata con la delibera del Consiglio comunale n.82 del_18/12/2015 e con delibera di Consiglio dell'Unione n. 17/2016, approvare una nuova convenzione fra questo Comune e l'Unione di Comuni della Romagna forlivese e gli ulteriori Comuni aderenti alla stessa che intendono conferire la funzione all'Unione stessa;

RITENUTO opportuno promuovere la costituzione di un'unica centrale di committenza per tutti i Comuni dell'Unione attraverso un percorso che veda una graduale integrazione tra le strutture già costituite presso i sub ambiti "Alto Bidente e Rabbi – allargato" e "Acquacheta Romagna – Toscana", tenuto conto che le procedure di affidamento in forma aggregata di servizi e forniture e, negli specifici casi previsti, le procedure di affidamento centralizzate di lavori, possono produrre un effettivo miglioramento dell'efficienza operativa nel settore, oltre che attraverso una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali anche attraverso la razionalizzazione degli acquisti e degli approvvigionamenti, ottenendo così condizioni di maggior favore da parte degli operatori economici e l'uniformità procedurale a vantaggio della chiarezza dell'azione amministrativa

RITENUTO altresì di procedere ad approvare una nuova convenzione che disciplini il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese del coordinamento e gestione delle attività relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione e degli Enti aderenti e che sia finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari;

1. consentire agli enti coinvolti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti da D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni ad esso correlate;
2. consentire agli stessi una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
3. consentire di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
4. produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra enti convenzionati;
5. valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

VISTO il vigente Statuto;

RICHIAMATI i documenti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti, in particolare il DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Forlimpopoli approvati con delibera di C.C. n. 76 e 77 del 27/12/2019 e riapprovati con delibera di C.C. n. 14 del 29/04/2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 24.06.2020.

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del settore, in conformità all'art. 49 TUEL;

PRESO ATTO del seguente risultato della votazione

PRESENTI 15

ASTENUTI 0

VOTANTI 15

VOTI FAVOREVOLI 15

VOTI CONTRARI 0

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di approvare lo schema di convenzione di conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana delle funzioni e attività inerenti relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione e degli Enti aderenti, allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce a norma di legge e/o regolamento alla sottoscrizione ad intervenire nella stipulazione della convenzione con facoltà di apportarvi modifiche e/o integrazioni che siano del caso, di legge o di stile in simili atti senza snaturare il contenuto dell'atto, dando mandato ai competenti organi del Comune di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

3) di riservarsi di adeguare la convenzione in vigore alla luce delle modifiche normative del Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi in corso di emanazione;

4) di dare atto che a far tempo dall'effettiva operatività del conferimento della convenzione allegata vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione di Comuni della Romagna forlivese;

5) di trasmettere copia del presente atto all'Unione di Comuni e ai Comuni aderenti all'Unione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

PRESO ATTO del seguente risultato della seguente separata votazione

PRESENTI 15

ASTENUTI 0

VOTANTI 15

VOTI FAVOREVOLI 15

VOTI CONTRARI 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18/8/2000, n.267, attesa l'urgenza di provvedere.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MONTI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:

- x Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
- x Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**

- Altri:**

- Anagrafe delle Prestazioni**

Rep. n. _____ del _____



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Convenzione per la gestione associata della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO e L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE delle attività relative alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (art.37, D.lgs. 50/2016 – decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett.a)

Il giorno del mese di..... dell'anno 2020 nella sede dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con la presente convenzione tra i signori:

- Gabriele Antonio Fratto, nato a Cesena (FC) il 03/04/1989 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BERTINORO (codice fiscale: 80002170407) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Marianna Tonnellato, nata a Zevio (VR) il 04/07/1987 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (codice fiscale: 8001950403) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Claudio Milandri, nato a Meldola (FC) il 04/06/1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (codice fiscale: 80002330407) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Francesco Tassinari, nato a Dovadola (FC) il 30/10/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI DOVADOLA (codice fiscale: 80009550403) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Milena Garavini, nata a Forlimpopoli (FC) il 05/11/1967 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FORLIMPOPOLI (codice fiscale: 80005790409) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Elisa Deo, nata a Rimini (RN) il 22/03/1982 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI GALEATA (codice fiscale: 80003190404) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

- Roberto Cavallucci, nato a Meldola (FC) il 07/09/1969 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MELDOLA (codice fiscale: 80007150404) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Giancarlo Jader Dardi , nato a Castelbolognese (RA) il 10/07/1954 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MODIGLIANA (codice fiscale: 80002730408) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Roberto Canali, nato a Forlì (FC) il 24/09/1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PREDAPPIO (codice fiscale: 80008750400) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Ursula Valmori, nato a Forlì (FC) il 03/02/1971 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PREMILCUORE (codice fiscale: 80002530402) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Maurizio Monti, nato a Portico e San Benedetto (FC) il 22/05/1954 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (codice fiscale: 00408940401) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Pier Luigi Lotti, nato a Forlì (FC) il 26/11/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (codice fiscale: 80013400405) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Simona Vietina, nata a Viareggio (LU) il 30/10/1970 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TREDIZIO (codice fiscale: 00695070409) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

- Daniele Valbonesi, nato a Bagno di Romagna (FC) il 13/02/1977 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SANTA SOFIA (codice fiscale: 80008900401) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

E

- Gian Luca Zattini nato a Forlì (FC) il 12/04/1955 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Unione Montana (codice fiscale: 92071270406) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014 come modificato dall'art.1 c.501 lett. b) della legge n.208 del 28/12/2015, introduceva l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di affidare ad unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- l'art.37 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 conferma sostanzialmente tale obbligo stabilendo, nel caso di Comune non capoluogo di provincia, di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) nell'ambito delle unioni dei Comuni costituiti e qualificati come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune (comma 1);
 - b) a far data dal 30/06/2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del predetto decreto o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

ATTESO CHE:

1. l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le procedure di affidamento in appalto o in concessione per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può produrre un effettivo miglioramento dell'efficienza operativa nel settore, oltre che attraverso una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali anche attraverso la razionalizzazione degli acquisti e degli approvvigionamenti, ottenendo così condizioni di maggior favore da parte degli operatori economici e l'uniformità procedurale a vantaggio della chiarezza dell'azione amministrativa;

2. il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana;
3. i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unica di Committenza, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Bertinoro:	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole:	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Civitella di Romagna:	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Dovadola:	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Forlimpopoli	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Galeata	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Meldola	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Modigliana	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Portico e San Benedetto	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Predappio	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Premilcuore	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Rocca San Casciano	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Santa Sofia	delibera Consiliare n. __ del ____
Comune di Tredozio	delibera Consiliare n. __ del ____

4. con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana, per brevità chiamata Unione, del coordinamento e gestione delle attività relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione e degli Enti aderenti.

Art. 2

ENTI PARTECIPANTI

1. Gli Enti che aderiscono alla convenzione sono i seguenti: i Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio e l'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana;
2. Altri Enti potranno aderire successivamente alla presente convenzione ed essere ammessi a partecipare alla gestione associata del Servizio.

Art. 3

FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI SVOLTI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti alla gestione, in via esclusiva, degli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di progettazione, di forniture di beni conformemente a quanto stabilito all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Tale attività viene svolta, nei limiti dell'organico dell'Unione e dal personale eventualmente comandato dagli Enti interessati, anche per le procedure di competenza dei soggetti convenzionati; alla CUC, previa intesa con l'Unione, possono essere delegate con determina a contrattare anche procedure per lavori ed acquisti di importo inferiore a quelli previsti al comma 1.

3 Alla CUC, quale struttura unificata dell'Unione competono le attività relative al supporto e alla consulenza, anche a soggetti convenzionati per le eventuali procedure di appalti e acquisti, alla gestione della procedura di gara, dalla determina di indizione della gara fino alla adozione degli atti preordinati alla aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione.

4. In particolare il conferimento all'Unione da parte dei Comuni della funzione deve riguardare le seguenti attività:

- a) verifica della corretta redazione da parte dei soggetti convenzionati dei documenti di progetto per quanto attiene la parte amministrativa;
- b) acquisizione del CIG Accordo quadro/convenzione sul sistema Simog;
- c) predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione ed approvazione della documentazione di gara;
- d) sovrintende al pagamento di quanto dovuto per ogni singolo appalto verso Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- e) nomina delle commissioni di gara e del suo segretario anche avvalendosi di personale in servizio nell'Unione e negli Enti convenzionati, esperto nelle materie;
- f) redazione e sottoscrizione dei verbali di gara;
- g) redazione e sottoscrizione della adozione degli atti preordinati alla aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione;
- h) verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatrici;
- i) redazione di tutti gli atti ed esecuzione degli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura;

- l) gestione delle richieste di accesso agli atti;
- m) predisposizione di elementi tecnici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti in procedura di affidamento;
- n) trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti.

5. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente, ed in via esclusiva, dalla struttura organizzativa unificata denominata CUC, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli Enti aderenti.

6. La gestione unificata delle attività e servizi conferiti alla CUC persegue l'obiettivo della gestione ottimale e del controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità. L'obiettivo a cui tendere è la realizzazione della riduzione/razionalizzazione della spesa pubblica.

7. I Comuni aderenti e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 3, comma 3.

8. La struttura organizzativa unificata ha inoltre il compito di provvedere alla pubblicazione degli appalti nell'apposito spazio del sito web dell'Unione.

9. Ha altresì il compito di predisporre tutti gli atti necessari per acquisire la qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

10. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

11. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

12. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 4

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 3, rimangono in capo ai Comuni conferenti le seguenti attività:

- autonome acquisizioni di servizi, forniture e di lavori per i limiti di importo previsti dalla normativa vigente, anche attraverso effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- emissione della determina a contrarre così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;

← individuazione delle opere da realizzare e/o dei servizi e delle forniture da acquisire;

- predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;

- trasmissione dei fabbisogni di cui ai Piani Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione al responsabile della programmazione della CUC ;

- invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;

- pagamento del contributo all'ANAC su richiesta del RASA che provvederà all'invio del MAV di competenza;
- nomina eventuali esperti interni e esterni a supporto della commissione di gara;
- redazione atti necessari e conseguenti l'aggiudicazione definitiva della gara;
- stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione con la CUC così come definiti nel regolamento;
- comunicazione al Responsabile della programmazione della CUC, entro il 30 settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dell'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che s'intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere nell'anno successivo;
- stanziamento nei rispettivi bilanci di previsione di eventuali le somme necessarie a far fronte agli impegni assunti.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le attività in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite.

9. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'Ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

10. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli Enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

ART. 5

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 3 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 3.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale

trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa CUC dell'Unione, definiti con atto di Giunta, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Ai componenti della CUC, si applicheranno gli incentivi finanziari previsti da norme di legge, regolamenti e contrattuali.

ART. 6

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni aderenti.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

ART. 7

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono a carico degli Enti che richiedono l'indizione delle gare d'appalto.

2. Il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) interessato individuerà preventivamente nei quadri economici di progetto d'appalto e/o acquisizione, alla voce "Spese Generali" o equivalente, l'ammontare dei fondi da trasferire alla Centrale Unica di Committenza.

"L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara rispettivamente secondo le seguenti percentuali:

per i lavori:

- per importi fino a € 1.000.000,00 la percentuale dell'1%;
- per importi oltre a € 1.000.000,00 la percentuale dell'1% fino a € 1.000.000,00 e la percentuale dello 0,5% per la parte eccedente;

per i servizi e forniture:

- per importi fino a € 499.999,99 la percentuale dell'1%;
- per importi a partire da € 500.000,00 un corrispettivo forfettario di € 5.000,00;

per entrambe le categorie si stabilisce, comunque, un rimborso minimo di € 500,00, tale da consentire il recupero delle spese postali, cancelleria e quant'altro necessario per l'espletamento delle gare;

3. Le spese di pubblicazione rimangono a carico degli Enti interessati all'appalto se non diversamente stabilito da norme vigenti in materia di affidamenti;

4. La Centrale Unica di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli Enti aderenti alla convenzione, come segue:

- in caso di disavanzo di gestione, presunto si da comunicazione motivata ai Comuni aderenti entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento proponendo, contemporaneamente alla Giunta dell'Unione, il relativo piano di copertura della spesa. In mancanza di accordo si ripartisce la spesa, non coperta dalle entrate previste, in proporzione al numero di gare espletate e all'importo a base d'asta delle stesse che la Centrale Unica di Committenza ha effettuato per ciascun Ente utilizzando, per i due parametri sopracitati, un peso del 50%.

- in caso di avanzo di gestione, l'Unione trattiene eventuali eccedenze finanziarie, per far fronte a costi di gestione dell'anno successivo e sostenere eventuali procedimenti di contenzioso; i costi relativi a tali risorse saranno sottoposte annualmente all'esame della Giunta dell'Unione per ulteriori valutazioni e utilizzi.

ART. 8

SEDE

1. La sede della Struttura organizzativa della CUC dell'Unione è individuata presso la sede amministrativa distaccata dell'Unione, in Via IV Novembre 12 Predappio.
2. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 9

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura

assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 10

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa previsione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della

presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto).

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 12
CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 13
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14
SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15
NORME TRANSITORIE E FINALI (EVENTUALI)

1. Qualora sopravvengano disposizioni legislative e regolamentari che determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente Convenzione, gli Enti aderenti provvedono alla revisione delle relative clausole che dovessero risultare incompatibili o non più applicabili;

2. A far tempo dall'effettiva operatività del conferimento di cui all'art. 4 della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione di Comuni della Romagna forlivese;

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifici accordi e intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni contraenti, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Gian Luca Zattini

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO

Gabriele Antonio Fratto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Marianna Tonnellato

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Claudio Milandri

IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA

Francesco Tassinari

IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Milena Garavini

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA

Elisa Deo

IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA

Roberto Cavallucci

IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA

Giancarlo Jader Dardi

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

Roberto Canali

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

Ursula Valmori

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Maurizio Monti

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Pier Luigi Lotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDIZIO

Simona Vietina

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

Daniele Valbonesi

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
(Prov. FORLI'-CESENA)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 15 Data 24/06/2020	OGGETTO: PARERE SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: "CONVENZIONE FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE E I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE delle attività relative alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (art.37, D.lgs. 50/2016 – decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett.a)"
--	--

Il Revisore Unico del Comune di Forlimpopoli, Dott.ssa Patrizia Baldo;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), e 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "CONVENZIONE FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE E I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE delle attività relative alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (art.37, D.lgs. 50/2016 – decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett.a)";

Considerati

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che fra le altre cose che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239;

per quanto premesso

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "CONVENZIONE FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE E I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE delle attività relative alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (art.37, D.lgs. 50/2016 – decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett.a)".

Bologna, 24 giugno 2020

Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Patrizia Baldo)